



DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori GIAMBRONE e CAFORIO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 20 MAGGIO 2008

Delega al Governo per il riassetto della normativa concernente
la durata dei diritti d'autore e dei diritti connessi

ONOREVOLI SENATORI. - I diritti sulle opere dell'ingegno, come noto, subiscono una scadenza temporale che oggi in Italia, come in tutti gli altri Paesi del mondo aderenti alla Convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie e artistiche, ratificata ai sensi della legge 16 febbraio 1953, n. 247, è di settanta anni dalla morte dell'ultimo dei coautori. Analoga scadenza subiscono i cosiddetti «diritti connessi» a quelli dell'autore, con termini di durata inferiore, generalmente di cinquanta anni. Dopo tali scadenze l'opera cade in «pubblico dominio». I diritti patrimoniali spettanti ai titolari non ricevono cioè più tutela dall'ordinamento e l'opera diviene liberamente utilizzabile da chiunque.

Nel nostro ordinamento la disciplina della durata dei diritti sulle opere dell'ingegno si rinviene nella legge 22 aprile 1941, n. 633, «Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio», più volte modificata e integrata nel tempo per effetto di accordi internazionali, di numerose direttive comunitarie e di interventi del legislatore nazionale. Anche la disciplina della durata dei diritti è stata più volte modificata, soprattutto in forza di convenzioni internazionali e di disposizioni del legislatore comunitario. Vi è però una particolarità che contraddistingue l'ordinamento italiano rispetto a quello degli altri Paesi, determinatasi alla conclusione del secondo conflitto mondiale.

A causa della disgregazione dei rapporti sociali originata dagli eventi bellici, durati più di sei anni, con decreto legislativo luogotenenziale 20 luglio 1945, n. 440, fu disposta una proroga, per tale periodo temporale, della durata dei diritti di utilizzazione economica delle opere dell'ingegno, ciò perché, intuitivamente, nel periodo bellico la detta utilizzazione era divenuta pressoché nulla,

comportando corrispondentemente una carenza di introiti economici per i rispettivi titolari dei diritti.

Con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 28 novembre 1947, n. 1430, fu invece ratificato il Trattato di pace di Parigi, al cui Allegato XV, lettera A), punto 3, si rinviene questa disposizione: «Nel calcolo dei termini normali di validità dei diritti di proprietà industriale, letteraria ed artistica, che erano in vigore in Italia allo scoppio della guerra o che saranno riconosciuti o stabiliti in forza della Parte A del presente Allegato, appartenenti a qualunque delle Potenze Alleate ed Associate od ai loro cittadini, non si terrà conto del periodo intercorso dallo scoppio della guerra, fino all'entrata in vigore del presente Trattato. Per conseguenza, la durata normale di tali diritti si considererà automaticamente estesa in Italia per un termine ulteriore, corrispondente al periodo di sospensione di cui sopra».

Il successivo punto 4 della medesima lettera A) dell'Allegato XV estende le dette disposizioni anche «ai diritti dell'Italia e dei suoi cittadini, nei territori delle Potenze Alleate ed Associate», procedendo però ad una precisazione. «Nessuna delle disposizioni che precedono darà peraltro diritto all'Italia od ai suoi cittadini di conseguire nel territorio di alcuna delle Potenze Alleate ed Associate un trattamento più favorevole di quello accordato da tale Potenza in casi analoghi ad altre Nazioni Unite ed ai loro cittadini, né imporrà all'Italia di accordare ad alcuna delle Potenze Alleate ed Associate od ai loro cittadini un trattamento più favorevole di quello che l'Italia od i suoi cittadini riceveranno nel territorio di tale Potenza, rispetto alle materie formanti oggetto delle disposizioni di cui sopra».

Stando così le cose, è intervenuta la direttiva 93/98/CEE del Consiglio, del 29 ottobre 1993, concernente l'armonizzazione della durata di protezione del diritto d'autore e di alcuni diritti connessi. Tale direttiva è stata recepita nel nostro ordinamento con la legge 6 febbraio 1996, n. 52, (legge comunitaria 1994), la quale ha abrogato espressamente il decreto legislativo luogotenenziale n. 440 del 1945, ma non invece il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1430 del 1947 che, come detto, ratificava il Trattato di pace di Parigi del 1947. Recentemente la citata direttiva è stata abrogata dalla direttiva 2006/116/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006.

Lo scenario normativo determinatosi, pertanto, produrrebbe l'effetto distorto di ritenere posto a carico dell'Italia l'obbligo di riconoscere la proroga dei termini previsti dal Trattato di pace in favore di opere aventi origine nei Paesi alleati, mentre il nostro Paese non potrebbe riconoscere tale proroga alle opere aventi origine in Italia, nonostante che tali opere beneficino della proroga nei (soli) territori alleati ed associati.

Il Trattato istitutivo della Comunità europea, però, prevede all'articolo 12 il divieto di discriminazione tra cittadini dell'Unione, divieto applicabile anche alla protezione del diritto d'autore.

È da tener presente, inoltre, che l'accordo relativo agli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale concernenti il commercio denominato «Accordo TRIPS» (*Trade related intellectual property rights*), del 15 aprile 1994, ratificato dall'Italia ai sensi della legge 29 dicembre 1994, n. 747, prevede l'estensione a tutti i cittadini dei Paesi membri dei vantaggi, benefici, privilegi o immunità accor-

dati da un Paese membro ai cittadini di uno dei Paesi sottoscrittori dell'Accordo.

La combinazione che risulta da tutte le esposte fonti normative, arricchita da una giurisprudenza non sempre caratterizzata da aspetti di univocità interpretativa, presta oggi il fianco a dubbi e perplessità su di una effettiva non discriminazione in Italia dei titolari dei diritti sulle opere dell'ingegno aventi origine in Italia e nel nostro Paese stesso utilizzate. Di talché è di questi tempi una serie di istanze diversamente orientate in ragione della scadenza (o meno) di tutela di titolari di diritti su opere dell'ingegno che caratterizzano significativi aspetti della nostra cultura nazionale (Pirandello, Deledda e molti altri).

Necessita pertanto un intervento normativo che faccia chiarezza sulla disciplina da applicare, tenendo presente anche la successione delle norme nel tempo e la diversa natura e gerarchia delle fonti normative stesse. Il tutto, tenendo presente le diverse caratteristiche di tutela che le varie tipologie di opere dell'ingegno recano e le diverse posizioni giuridiche dei rispettivi titolari di diritti.

Appare dunque opportuno conferire una delega al Governo affinché, effettuata la dovuta ricognizione delle fonti normative, delle diverse caratteristiche giuridiche che contraddistinguono la tutela delle opere nonché le diverse posizioni giuridiche soggettive degli interessati al provvedimento, adotti un decreto legislativo che in maniera non equivoca attribuisca tutela a tutti i soggetti interessati all'utilizzo economico delle opere dell'ingegno sotto il profilo della durata dei rispettivi diritti.

Il disegno di legge consiste in un unico articolo, di conferimento di delega al Governo, composto di quattro commi.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per il riassetto delle disposizioni concernenti la durata di protezione dei diritti d'autore e dei diritti connessi.

2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) adeguamento della normativa nazionale a quella comunitaria ed agli accordi internazionali vigenti in materia;

b) riordino della normativa vigente, con riguardo alla successione nel tempo delle diverse disposizioni;

c) valutazione e disciplina della durata di protezione delle singole tipologie di opere dell'ingegno in ragione della diversità delle corrispondenti fattispecie;

d) disciplina delle posizioni giuridiche soggettive determinatesi nel tempo con riguardo ai titolari di diritti d'autore e di diritti connessi;

e) disciplina delle posizioni giuridiche soggettive determinatesi nel tempo con riguardo agli utilizzatori delle diverse tipologie di opere dell'ingegno.

3. Il decreto legislativo di cui al comma 1 indica esplicitamente le disposizioni sostituite o abrogate, fatta salva l'applicazione dell'articolo 15 delle disposizioni sulla legge in generale premesse al codice civile. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, previ pareri del Consiglio di Stato e delle

Commissioni parlamentari competenti per la materia, resi nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della relativa richiesta. Decorso tale termine, il decreto legislativo può essere comunque adottato.

4. Disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo di cui al comma 1 possono essere adottate, nel rispetto degli stessi principi e criteri direttivi e con le medesime procedure di cui al presente articolo, entro due anni dalla data della sua entrata in vigore.

